

---

# Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore per educatori dell'infanzia del 22 luglio 2016

## Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

visti:

- l'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori dell'11 marzo 2005;
- la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- il regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- il regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015;
- il programma quadro d'insegnamento SSS «educazione dell'infanzia» del 30 settembre 2015;

decreta:

### Capitolo primo Generalità

Descrizione  
e titoli

#### Art. 1

<sup>1</sup>La SSS per educatori dell'infanzia offre cicli di formazione SSS per Educatore dell'infanzia.

<sup>2</sup>Il titolo rilasciato al termine del ciclo di cui al cpv. 1 è di «educatore dell'infanzia dipl. SSS».

Commissione  
di vigilanza

#### Art. 2

Richiamato l'art. 35 del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015, la commissione di vigilanza della formazione educatori dell'infanzia è composta di cinque membri, tra i quali il capo dell'Ufficio della formazione sanitaria e sociale (UFSS) della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione).

### Capitolo secondo Ammissione e frequenza

Ammissione  
iniziale

#### Art. 3

<sup>1</sup>Sono ammessi tramite esame di graduatoria fino a completamento dei posti disponibili i titolari di un attestato federale di capacità di operatore socioassistenziale indirizzo infanzia, o titolo ritenuto equivalente dall'autorità federale di riconoscimento.

<sup>2</sup>L'esame di graduatoria prevede un commento scritto su un tema professionale, un colloquio individuale con i docenti responsabili della formazione e un colloquio con uno psicologo.

Frequenza  
e sanzioni  
disciplinari

#### Art. 4

<sup>1</sup>La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Alle assenze e alle sanzioni disciplinari si applicano, riservate le differenze di natura organizzativa, le disposizioni del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015.

<sup>2</sup>In caso di frequenza inferiore all'80% del totale delle lezioni dispensate in una disciplina nel corso di un anno scolastico, la Divisione, su proposta della direzione di istituto, può negare alla persona in formazione la promozione alla classe successiva o l'accesso alle procedure di qualificazione.

### Capitolo terzo Insegnamento

Durata  
e modalità

#### Art. 5

La struttura della formazione di educatore dell'infanzia è definita come segue:

<b>Scuola</b> teoria + lavoro personale + studio e altre attività	<b>1800 ore</b> equivalenti al <b>50%</b> del totale della formazione
<b>Istituzione formatrice</b> pratica professionalizzante + lavoro personale e altre attività	<b>1800 ore</b> equivalenti al <b>50%</b> del totale della formazione
<b>Totale formazione</b>	<b>3600 ore</b>

Definizione dei  
piani di studio

#### Art. 6

<sup>1</sup>I piani di studio della SSS per educatori dell'infanzia sono definiti negli allegati.

<sup>2</sup>Essi sono allestiti dalla direzione di istituto in collaborazione con i docenti, la commissione di vigilanza e sono sottoposti all'approvazione del Dipartimento.

Assicurazioni  
sociali, spese,  
diritti e doveri  
particolari

#### Art. 7

<sup>1</sup>Le persone in formazione sono assicurate contro gli infortuni professionali, non professionali e la perdita di salario conseguente a malattia nella forma riconosciuta ai dipendenti dello Stato. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico della persona in formazione.

<sup>2</sup>Le spese per il materiale, il lavoro di diploma, le visite e le trasferte sono a carico della persona in formazione.

<sup>3</sup>Durante la formazione pratica:

- non è ammesso un turno di lavoro di oltre sei giorni consecutivi, compresi i giorni di scuola;
- le persone in formazione hanno diritto ai congedi pagati previsti per i dipendenti dello Stato.

Controlli  
della salute

#### Art. 8

<sup>1</sup>La persona in formazione deve sottoporsi alla visita medica all'entrata e alla fine della formazione e deve sottostare alle vaccinazioni obbligatorie per lo svolgimento degli stage pratici.

---

<sup>2</sup>Durante la formazione i controlli della salute sono organizzati dalla direzione di istituto secondo le disposizioni cantonali e federali previste per il personale sanitario.

<sup>3</sup>La cartella sanitaria della persona in formazione rimane presso il medico scolastico o lo studio medico che ha effettuato i controlli.

<sup>4</sup>Casi particolari sono esaminati dal medico cantonale. La direzione di istituto può richiedere la rivalutazione dell'idoneità durante la formazione nei casi in cui la stessa fosse messa in dubbio.

## **Capitolo quarto** **Valutazioni, note e promozione**

Valutazioni

### **Art. 9**

La valutazione delle competenze acquisite dalla persona in formazione avviene per i moduli descritti negli allegati

Criteri di promozione

### **Art. 10**

<sup>1</sup>La promozione all'anno successivo avviene quando è stata ottenuta almeno la sufficienza in tutte le materie; in caso di insufficienza la valutazione deve essere ripetuta entro sei mesi in data stabilita dalla direzione di istituto.

<sup>2</sup>Il mancato superamento del periodo di formazione pratica del I anno implica la ripetizione dell'intero anno scolastico.

Procedure di qualificazione finali

### **Art. 11**

<sup>1</sup>Per l'accesso alle procedure di qualificazione finali la persona in formazione deve essere stata ammessa al II anno e aver superato la valutazione della pratica professionale del I anno

<sup>2</sup>Le procedure di qualificazione finali sono costituite dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma o un progetto orientato alla pratica;
- b) una qualificazione nella formazione pratica;
- c) un colloquio professionale.;
- d) la sufficienza della media delle discipline del II anno.

<sup>3</sup>Le procedure di qualificazione finali sono considerate superate se ciascuna delle prime tre parti indicate al cpv. 1 sono superate e se la media delle discipline del II anno è sufficiente con al massimo un'insufficienza non inferiore al 3.

<sup>4</sup>La persona in formazione che non ha superato una o più parti delle procedure di qualificazione può ripeterle una sola volta. Nel caso di mancato ottenimento della media necessaria la persona in formazione ripete l'anno scolastico.

Criterio per la durata massima della formazione

### **Art. 12**

Complessivamente la formazione non può durare più di quattro anni.

---

## Capitolo quinto Disposizioni finali

Norme  
transitorie

### Art. 13

Per le persone già in formazione al 1° gennaio 2015 valgono le disposizioni pre-  
vigenti, segnatamente quelle contenute nel piano di studio per la formazione di  
Educatore/trice dell'infanzia SSS del 13 agosto 2012.

Entrata in  
vigore e  
pubblicazione

### Art. 14

<sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2016/2017 e abro-  
ga tutte le disposizioni anteriori.

<sup>2</sup>Esso è pubblicato sul Foglio ufficiale.

Bellinzona, 22 luglio 2016

Per il Dipartimento dell'educazione,  
della cultura e dello sport  
Il Consigliere di Stato, Direttore: M. Bertoli  
Il Direttore della Divisione della formazione  
professionale: P. Colombo

## Allegato A

### Piano di studi educatori dell'infanzia dipl. SSS

AREE DISCIPLINARI	ORE
Cultura e Società	210
Psicologia e Psicopatologia	170
Intervento educativo/Etica professionale	190
Metodologia professionale	230
Attività creative	150
Psicomotricità	50
Comunicazione e relazione	60
Pratica riflessiva	160
<b>Totale</b>	<b>1220</b>